

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1959

Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e la legge 25 febbraio 1956, n. 121, concessero talune facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) rispettivamente ai giovani provenienti dal collegio professionale marittimo « Caracciolo » e ai giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara o dalla scuola di avviamento dello Istituto « Scilla ».

In particolare, ai sensi del citato decreto legislativo numero 572, i giovani provenienti dal corso nautico del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » sono ammessi direttamente a sostenere gli esami finali del corso nocchieri (che ha la durata di un anno scolastico) e del corso motoristi navali (che ha la durata di due anni scolastici) delle scuole volontari del C.E.M.M.

Per i giovani provenienti dalle altre due menzionate scuole sono previste, dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121:

a) l'ammissione diretta agli esami finali del corso ordinario, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio posseduto, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità per le quali è previsto un corso ordinario della durata di un anno scolastico;

b) l'ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del corso ordinario, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio posseduto, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità per le quali è previsto un corso ordinario della durata di due anni scolastici.

Giova ricordare che al tempo dell'emana-
zione del decreto legislativo e della legge in
parola i giovani arruolati nel C.E.M.M. con-

traevano una ferma di anni cinque decorrente dal 1° maggio dell'anno di ultimazione del corso ordinario.

Successivamente la legge 27 novembre 1956, n. 1368, recando varie modifiche allo ordinamento del C.E.M.M. ha, tra l'altro, portato la durata della ferma a sei anni e ne ha stabilita la decorrenza in data compresa fra la fine del secondo e la fine del quarto mese di frequenza del corso ordinario.

Per quanto concerne i giovani arruolati con le cennate facilitazioni, si è ora considerato:

1) che per necessità pratiche occorre far scadere la loro ferma alla stessa data di quella dei volontari dei corsi ordinari ai quali essi sono aggregati;

2) che, facendo assumere ai giovani in parola la ferma di sei anni e facendola retroagire, per soddisfare all'esigenza di cui al punto 1), alla data di inizio di quella dei volontari dei corsi ordinari, si andrebbe incontro al duplice inconveniente di considerare fittiziamente alle armi gli interessati

con circa un anno o due anni di anticipo rispetto all'effettivo arruolamento e di far decorrere la ferma, nella maggior parte dei casi, da epoca anteriore al compimento del diciassettesimo anno di età, in contrasto con quanto disposto dalle norme generali sullo arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In relazione a quanto sopra, è sembrato che la migliore soluzione sia quella di far assumere ai ripetuti giovani, a seconda dei casi, le ferme di anni quattro o cinque, facendole rispettivamente decorrere dall'inizio del terzo o del secondo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali gli interessati sono aggregati in sede di esami.

È stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge, che, agli articoli 1 e 2, attua i cennati concetti, e, all'articolo 3, detta le opportune norme transitorie per definire, in aderenza agli scopi che si vogliono raggiungere, la posizione dei giovani già arruolati.

Il provvedimento non comporta alcun nuovo o maggior onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, contraggono, in luogo della ferma di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368, una ferma di anni cinque o quattro a seconda che provengano dal corso nautico, sezioni nocchieri, o dal corso nautico, sezione motoristi navali, del Collegio professionale marittimo « Caracciolo ».

I giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla », ora Istituto professionale per le attività marinare con aggregata scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo marinaro di Venezia, arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dalla legge 25 febbraio

1956, n. 121, contraggono una ferma di anni cinque, in luogo di quella di anni sei suddetta.

Art. 2.

Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono, rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali i giovani arruolati con le citate facilitazioni sono aggregati in sede di esami.

Art. 3.

Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, la ferma contratta è commutata, a seconda dei casi, in quelle di anni cinque o quattro previste dal precedente articolo 1, con le decorrenze indicate nel precedente articolo 2.